



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 23/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TVR TELEITALIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 24/2013)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 29 ottobre 2013 il Co.re.com. Toscana, dall’attività di monitoraggio espletata, ha accertato la trasmissione da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale TVR Teleitalia, esercito dalla società TVR Teleitalia S.r.l., di alcuni messaggi pubblicitari privi della scritta pubblicità: in data 8 ottobre 2102 nel corso dell’intervallo orario 17:39:11 – 17:53:36; in data 9 ottobre 2012, nel corso degli intervalli orari 0:17:50 – 0:32:17, 17:39:05 – 17:53:30; in data 10 ottobre 2012 nel corso dell’intervallo orario 17:32:58 – 17:47:21; in data 11 ottobre 2012 nel corso dell’intervallo orario 17:39:26 – 17:53:50; in data 12 ottobre 2012 nel corso degli intervalli orari 0:35:33 – 0:49:58, 7:49:07 – 8:03:31, 17:38:41 – 17:53:05; in data 13 ottobre 2012 nel corso dell’intervallo orario 10:59:40 – 11:14:05; in data 14 ottobre 2012 nel corso dell’intervallo orario 12:24:24 – 12:38:48. Con atto, Cont. n. 24/2013, datato 30 ottobre 2013 e notificato in data 7 novembre 2013, il Comitato Regionale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla società sopra menzionata la violazione, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni sopra citati, del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP.

1. Deduzioni della società

La società TVR Teleitalia S.r.l, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 10 dicembre 2013, ha precisato che la sovraimpressione della scritta pubblicità sarebbe stata correttamente apposta nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e ha allegato a supporto le fotografie.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di confermare la violazione contestata, e ha proposto a questa Autorità, in data 11 dicembre 2013 l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 ottobre 2012, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Toscana su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, in quanto la sovraimpressione della scritta pubblicità è presente in maniera discontinua e realizzata con caratteri molto piccoli e di colore bianco che, spesso si perdono nello sfondo. Mentre, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP, le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, diversamente dalla proposta del Co.re.com. Toscana, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerati da un lato la modalità concreta della violazione, consistente nella insufficienza - e non nella totale assenza - degli strumenti segnaletici del contenuto pubblicitario, e d'altro lato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari non conformi alle vigenti disposizioni, tali da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.567.006,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società TVR Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TVR Teleitalia con sede a Campi Bisenzio (FI), Via del Biancospino, 29/B di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.836,00 (euro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diecimilaottocentotrentasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP con delibera n. 23/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 23/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani